



COMUNE DI SCHIO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI

(ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 commi 837-845)

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 29/03/2021
Aggiornato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 76 del 29/11/2022 e n. 38
del 27/04/2023

INDICE GENERALE

Art. 1 - Oggetto del canone.....	3
Art. 2 - Definizioni.....	3
Art. 3 - Luoghi e orari di svolgimento dei mercati.....	4
Art. 4 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa.....	4
Art. 5 - Riduzioni e maggiorazioni.....	4
Art. 6 - Versamento del canone.....	5
Art. 7 - Agevolazioni, riduzioni e differimento dei termini di pagamento per situazioni eccezionali.....	5
Art. 8 - Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia.....	6
Art. 9 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone.....	7
Art. 10 - Occupazioni abusive.....	7
Art. 11 - Sanzioni ed interessi.....	8
Art. 12 - Rateazioni.....	9
Art. 13 - Rimborsi.....	9
Art. 14 - Contenzioso.....	9
Art. 15 - Trattamento dei dati personali.....	9
Art. 16 - Affidamento a terzi.....	9
Art. 17 - Norme transitorie e finali.....	10

Art. 1 - Oggetto del canone

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è dovuto al Comune il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intendono:

1. per aree pubbliche: aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Sono comprese tra le aree pubbliche le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite a termini di legge. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'art. 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
2. per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche attrezzate o meno, coperte o scoperte.
3. per mercato: l'area pubblica o area privata gravata da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite a termini di legge, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande.
4. per posteggio di mercato: l'area rientrante nella zona di svolgimento del mercato che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
5. per mercato giornaliero: l'evento che si svolge a cadenza giornaliera, settimanale o mensile che prevede la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche in luoghi e orari prestabiliti, lasciando lo spazio adibito a disposizione della collettività durante il periodo di non svolgimento dell'evento e, comunque, che non comporta occupazioni a carattere stabile.
6. per mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche normalmente concessionari di posteggio.
7. per operatore: il soggetto titolare della concessione all'occupazione del suolo pubblico nelle misure e nel luogo indicati dal Comune e dalla autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante, o i suoi aventi causa.
8. per spunta: l'attività di assegnazione, a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, dei posteggi temporaneamente non occupati dai

titolari delle relative concessioni il giorno di mercato oppure dei posteggi appositamente a loro destinati.

9. per spuntisti: gli operatori che pur avendo l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante non possiedono la concessione all'occupazione del suolo pubblico nel mercato, e partecipano all'assegnazione dei posti liberi il giorno di mercato.

Art. 3 - Luoghi e orari di svolgimento dei mercati

1. Per le occupazioni di mercato giornaliero le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,13 al metro quadrato per giorno.

Art. 4 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. Per le occupazioni di mercato giornaliero, il canone è determinato in base alla tariffa giornaliera in relazione alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione, come da Regolamento sul canone patrimoniale di concessione, occupazione o esposizione pubblicitaria approvato dal Consiglio comunale nella stessa seduta di approvazione del presente regolamento, alla tipologia, alla superficie occupata e alla durata espressa in giorni ed eventualmente in ore o fasce orarie, nonché ai settori merceologici alimentare e non alimentare. Il canone così costituito è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. La superficie occupata da considerare per il calcolo del canone è espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore.
3. Ai fini dell'applicazione del canone sul mercato il territorio comunale è diviso in 2 categorie (zone) in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato dall'articolo 28, punto 2, del Regolamento sul canone patrimoniale di concessione, occupazione o esposizione pubblicitaria approvato dal Consiglio comunale.

Art. 5 - Riduzioni e maggiorazioni

1. Per le occupazioni di mercato giornaliero si applica la tariffa base standard, stabilita dalla Giunta comunale, frazionata per 9 ore e rapportata all'orario effettivo pari, di norma, a 7 ore; qualora l'orario effettivo fosse superiore a 9 ore, si applica la tariffa giornaliera senza riduzioni.
2. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso, è ridotto del 35%.
3. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere stagionale o con cadenza mensile, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto della stessa percentuale di cui al comma 2.
4. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, stagionali o mensili, il canone è determinato in base alla tariffa stabilita dalla Giunta comunale da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), indipendentemente dall'orario effettivo dell'occupazione e dai settori merceologici.

L'importo di canone giornaliero viene determinato applicando la suddetta tariffa per i metri quadrati di superficie occupata e l'importo del canone non potrà comunque essere inferiore a € 12,00, per la generalità degli spuntisti, ovvero a € 6,00 per gli spuntisti che siano produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti.

5. Per le occupazioni di mercato giornaliero, in occasione dei mercati settimanali, stagionali o mensili, di cui ai precedenti commi da 2 a 4, non si applicano le riduzioni previste dall'art. 30, comma 3, del Regolamento sul canone patrimoniale di concessione, occupazione o esposizione pubblicitaria approvato dal Consiglio comunale.
6. Per le occupazioni di mercato giornaliero le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,13 al metro quadrato per giorno.

Art. 6 - Versamento del canone

1. Il canone per il periodo di occupazione dell'anno di riferimento dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo dovuto sia superiore a euro 250,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio/consegna della concessione/autorizzazione.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, ovvero entro le scadenze delle rate di cui al comma 1.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro, utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
5. Il pagamento del canone da parte degli "spuntisti", ovvero degli ambulanti titolari di autorizzazione e che a seguito dell'azione di spunta risultano assegnatari di posteggi non occupati, deve avvenire al momento dell'assegnazione con le modalità specificate al precedente comma 4.
6. È ammesso il pagamento cumulativo delle occupazioni effettuate nel corso di un mese, purchè questo sia effettuato entro e non oltre il mese successivo. Il mancato versamento del canone entro il termine predetto è soggetto a sanzione per omesso versamento di cui ai commi successivi ed è causa ostativa ad ulteriori occupazioni fino ad avvenuta regolarizzazione.
7. In caso di omesso versamento del canone si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo articolo 11.

Art. 7 - Agevolazioni, riduzioni e differimento dei termini di pagamento per situazioni eccezionali

1. In caso di situazioni eccezionali di straordinaria necessità o urgenza, conseguenti a gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, la Giunta comunale può, con apposita deliberazione, stabilire ulteriori

agevolazioni o riduzioni di tariffa, fino all'esenzione, del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati.

2. Con apposita deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento del canone patrimoniale possono essere sospesi o differiti, quando si verificano situazioni eccezionali di straordinaria necessità o urgenza, conseguenti a gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria.
3. Non sono punibili, ai sensi dell'articolo 1, comma 845, della Legge n. 160/2019, le violazioni per omesso, insufficiente o tardivo versamento del canone commesse dai soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria riconosciuti dal Consiglio Comunale, nonché in caso di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale. L'esimente è riconosciuta a condizione che il versamento omesso venga effettuato entro il termine dato dall'ufficio per la regolarizzazione della violazione e comunque non oltre la scadenza di pagamento del canone dovuto per l'anno successivo.

Art. 8 - Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo o dello spazio pubblico ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento, se non con le modalità di cessione o affitto d'azienda in base alle disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
3. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone e alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.
4. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione con una comunicazione diretta all'amministrazione, secondo le modalità previste dal Piano comunale per il commercio su aree pubbliche vigente. Per le occupazioni del mercato giornaliero già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
5. Il titolare della concessione può richiedere il rimborso del canone versato, limitatamente al periodo di mancata occupazione, nel caso di malattia o infortunio certificati ai sensi di legge superiori al mese continuativo o nel caso in cui il mercato non si sia svolto oppure nel caso in cui il Comune, per cause non dipendenti dalla volontà del concessionario, abbia disposto la revoca della concessione.
6. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l'attività a norma di quanto previsto dal Piano comunale per il commercio su aree pubbliche vigente, il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio comunale competente può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Art. 9 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione dell'occupazione del suolo pubblico. L'occupazione del posteggio assegnato, qualora venga ugualmente effettuata, si configura occupazione abusiva, con l'applicazione di tutte le indennità e sanzioni previste dal successivo articolo 10 e l'obbligo di rimozione delle occupazioni.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità previste dal Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali approvato con la delibera di Consiglio comunale del 06/07/2020, n. 45, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione di suolo pubblico.
3. La concessione di suolo pubblico, in caso di mancato pagamento del canone, si considera decaduta con la conseguenza che non potrà essere oggetto di cessione o affitto d'azienda, se non con il pagamento di quanto dovuto, ai sensi dei precedenti commi, da parte del titolare o del subentrante.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Art. 10 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni prive della concessione o autorizzazione comunale, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che:
 - a. risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio;
 - b. risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - c. si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a. un'indennità per la durata accertata dell'occupazione nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b. la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'indennità;
 - c. le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5 del vigente Codice della Strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
3. L'indennità, di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, corrisponde al canone che sarebbe stato dovuto senza l'applicazione delle riduzioni previste se l'occupazione fosse stata regolarmente autorizzata, maggiorato del 50%. Nel caso di occupazioni abusive a carattere temporaneo, ossia quelle relative ai mercati giornalieri, la loro durata si presume non inferiore all'intera durata del mercato del giorno nel quale viene accertata la violazione.
4. In caso di occupazione abusiva realizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 del presente articolo.
5. Tutti gli occupanti abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a. al pagamento dell'indennità;
 - b. alla rimozione delle occupazioni a propria cura e spese;

c. all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.

6. Per le occupazioni, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza — ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981, Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente e dal Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Art. 11 – Sanzioni ed interessi

1. L'omesso o minore versamento del canone alla scadenza stabilita comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% dell'importo dovuto a titolo di canone, con un minimo di € 25,00, ferme restando le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del vigente Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini previsti dall'art. 1, comma 792, della Legge n .160 del 27/12/2019 e dal Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. La sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dal precedente comma, si applica in misura ridotta nel modo seguente, quando il pagamento della sanzione e del canone venga effettuato prima dell'invio della relativa richiesta di pagamento:
 - versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni: la sanzione è ridotta al 5% dell'importo del canone dovuto;
 - versamenti effettuati con un ritardo superiore a quindici giorni e non superiore a trenta: la sanzione è ridotta al 10% dell'importo del canone dovuto;
 - versamenti effettuati con un ritardo superiore a trenta giorni e non superiore a sessanta: la sanzione è ridotta al 15% dell'importo del canone dovuto.
3. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta al 30% qualora il pagamento dell'avviso sia eseguito entro i 60 giorni successivi alla sua notifica.
Nel caso invece di omesso versamento delle somme richieste con l'avviso di cui al comma 1, entro i 60 giorni successivi alla sua notifica, la concessione dell'occupazione di suolo pubblico è considerata decaduta, come previsto dall'articolo 9 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico sia considerata a tutti gli effetti abusiva e come tale soggetta all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui al precedente articolo 10, senza previa notifica del verbale di cui al comma 2 dello stesso articolo. L'occupazione non potrà essere perciò effettuata, con la conseguenza che la superficie del relativo posteggio potrà essere assegnata ad un operatore spuntista fino alla regolarizzazione del canone dovuto.
4. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza della concessione.
5. Sulle somme dovute a titolo di canone o di indennità, si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso legale maggiorato di 0,50 punti percentuali con maturazione giorno

per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Art. 12 - Rateazioni

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le modalità previste dall'articolo 8 del Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Art. 13 – Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale maggiorato di 0,50 punti percentuali.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 12,00.

Art. 14 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

Art. 16 - Affidamento a terzi

1. Il Comune ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, la gestione del canone, ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio, a mezzo di agenti accertatori, nonché la riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse, ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e dal Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali, approvato con la delibera di Consiglio comunale del 06/07/2020, n. 45.

Art. 17 – Norme transitorie e finali

1. Nelle more dell'applicazione del regolamento sul canone e delle relative tariffe l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per COSAP e ICP – diritto sulle pubbliche affissioni, salvo successivo conguaglio commisurato all'importo del canone da effettuarsi entro il 30 settembre 2021.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è abrogato il Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con la delibera di Consiglio Comunale del 10/02/1999, n. 11, e s.m.i., limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina del canone di concessione/autorizzazione, di cui alla Parte Seconda del Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, salvo le disposizioni espressamente richiamate nel presente regolamento. Restano ferme le disposizioni che disciplinano le procedure per il rilascio, rinnovo e revoca degli atti di concessione/autorizzazione per le parti ancora compatibili con le disposizioni del presente regolamento.
3. Per le occupazioni di mercato giornaliero non si applica quanto previsto dall'articolo 21 "Tributo giornaliero" del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti – TARI, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 06/07/2020 e s.m.i..
4. La gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, al soggetto al quale, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.
5. La suddivisione del territorio comunale in 2 zone, prevista dall'articolo 4 del presente regolamento, si aggiornerà automaticamente alle modifiche che potranno essere apportate per l'individuazione dei centri abitati da future eventuali deliberazioni comunali.
6. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.